



**Istanza di verifica per un presunto mancato rispetto
dell'art. 11 comma 1 del Protocollo "Protezione della natura e
tutela del paesaggio"**

della Convenzione delle Alpi

da parte della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA

in veste di osservatore della Conferenza delle Alpi

per

20 modifiche

al decreto di istituzione dell'area soggetta a vincolo paesaggistico

"Egartenlandschaft um Miesbach"

nel Circondario di Miesbach

La Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi CIPRA

1. richiede al Gruppo di verifica di esaminare l'eventuale mancato rispetto dell'art. 11, comma 1 del Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" della Convenzione delle Alpi da parte della Repubblica Federale di Germania ai sensi del Punto 2.3 del meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

e

2. chiede inoltre che vengano proposte misure atte a migliorare il rispetto dell'art. 11 comma 1 del Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" della Convenzione delle Alpi ai sensi del Punto 2.6 del meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione.



Per facilitare la comprensione dell'istanza posta, si inizierà con illustrare qui di seguito il quadro giuridico. Successivamente verrà approfondito il caso concreto.

I. Quadro giuridico

L'art. 11 del Protocollo Protezione della natura è intitolato "Aree protette" e al comma 1 recita:

(1) "Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.

Il Ministero bavarese per l'ambiente, la salute e la tutela dei consumatori e il Ministero federale dell'ambiente, la protezione della natura e la sicurezza dai reattori ammettono l'applicabilità diretta di quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura. Nella pubblicazione comune dei due Ministeri "Die Alpenkonvention – Leitfaden für ihre Anwendung. Rahmenbedingungen, Leitlinien und Vorschläge für die Praxis zur rechtlichen Umsetzung der Alpenkonvention und ihrer Durchführungsprotokolle" [La Convenzione delle Alpi – Vademecum per la sua applicazione. Condizioni quadro, linee guida e proposte per la prassi dell'attuazione giuridica della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli] in merito all'art. 11 comma 1 del PrProtNat si afferma:

"DIRETTAMENTE APPLICABILE

Nota: La funzione protettiva dell'art. 11, comma 1 comprende tutte le categorie di aree protette, ad es. le aree di protezione della natura, le aree soggette a vincolo paesaggistico, i parchi nazionali, i parchi naturali e le aree Natura 2000. L'obbligo di "conservazione" è di tipo sia formale sia materiale. Le aree protette non possono essere abolite mediante la modifica del quadro giuridico e normativo. Esse devono inoltre "essere mantenute in coerenza con la loro funzione protettiva", cioè sono da evitare gli interventi in contrasto con la funzione protettiva. Tanto le leggi della Repubblica federale di Germania quanto le leggi del Land di Baviera prevedono tutta una serie di possibilità per proteggere la fauna e la flora nei loro habitat naturali originali (in situ)."¹

Anche il Ministero federale austriaco dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e della gestione delle acque e la Conferenza austriaca degli esperti di protezione della natura dei Länder ammettono l'applicabilità diretta dell'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat.² L'applicabilità

¹ Si veda la pubblicazione del Ministero bavarese per l'ambiente, la salute e la tutela dei consumatori (a cura di), *Die Alpenkonvention – Leitfaden für ihre Anwendung. Rahmenbedingungen, Leitlinien und Vorschläge für die Praxis zur rechtlichen Umsetzung der Alpenkonvention und ihrer Durchführungsprotokolle* [La Convenzione delle Alpi – Vademecum per la sua applicazione. Condizioni quadro, linee guida e proposte per la prassi dell'attuazione giuridica della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli], Monaco di Baviera, aggiornata all'ottobre 2007, pag. 25

[http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app000004?SID=524196809&ACTIONxSETVAL\(artdtl.htm_PGxNODENR:750.AARTxNR:stmugv_all_00014.USERxARTIKEL:suchergebnisse.htm\)=Z](http://www.bestellen.bayern.de/application/stmug_app000004?SID=524196809&ACTIONxSETVAL(artdtl.htm_PGxNODENR:750.AARTxNR:stmugv_all_00014.USERxARTIKEL:suchergebnisse.htm)=Z)

² Cfr. Ministero federale dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e della gestione delle acque (a cura di), *Die Alpenkonvention: Handbuch für ihre Umsetzung – Rahmenbedingungen, Leitlinien und Vorschläge für die Praxis zur rechtlichen Umsetzung der Alpenkonvention und ihrer Durchführungsprotokolle* [La Convenzione

diretta dell'art. 11 del Protocollo Protezione della natura è inoltre corroborata anche in letteratura.³

Il concetto di “area protetta”

In mancanza di una più dettagliata definizione di questo concetto nei protocolli, per il significato del concetto di “area protetta” si ricorre alla summenzionata citazione del Ministero bavarese per l'ambiente, la salute e la tutela dei consumatori, in base alla quale la funzione protettiva dell'art. 11 comma 1 abbraccia anche le “aree di tutela del paesaggio/aree soggette a vincolo paesaggistico”.

Attuazione nella Legge bavarese per la protezione della natura

La Legge bavarese per la protezione della natura⁴, che, in virtù della potestà legislativa derogatoria di cui godono i Bundesländer della Repubblica federale di Germania per le materie elencate nell'art. 72 comma 3 n. 2 della Costituzione tedesca, è stata promulgata in deroga alla Legge federale per la protezione della natura⁵ per l'ambito d'applicazione territoriale del Libero stato di Baviera, non contiene alcuna disposizione con un contenuto dispositivo che corrisponda all'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. Anche la Legge federale per la protezione della natura non contiene alcuna norma che abbia un contenuto dispositivo corrispondente all'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge bavarese per la protezione della natura l'assoggettamento a vincolo di tutela di porzioni di natura e paesaggio in base al par. 20 comma 2 nn. 1, 2, 4, 6 e 7 della L.Fed.Prot.Nat. si esplica mediante disposizioni giuridiche, laddove la L.Bav.Prot.Nat. non preveda altrimenti. Il par. 20 comma 2 n. 1 della L.Fed.Prot.Nat. consente di tutelare una porzione di natura e paesaggio come area di protezione della natura, il n. 2 come parco nazionale o monumento naturale nazionale, il n. 4 come area soggetta a vincolo paesaggistico, il n. 6 come monumento naturale e il n. 7 come componenti protetti del paesaggio. In base all'art. 51 della L.Bav.Prot.Nat., per l'emanazione di disposizioni giuridiche riguardanti le aree protette del Libero stato di Baviera sono in vigore le seguenti competenze:

sono competenti

- il Governo bavarese per l'emanazione di disposizioni giuridiche sui parchi nazionali ai sensi del par. 24 comma 1 e sui monumenti naturali nazionali ai sensi del par. 24 comma 4 della L.Fed.Prot.Nat.;

delle Alpi – Manuale per la sua attuazione. Condizioni quadro, linee guida e proposte per la prassi dell'attuazione giuridica della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli], Vienna 2007, pag. 127

³ Cfr. Schumacher in: Commissione per la protezione delle Alpi CIPRA Germania (a cura di), *Leitfaden zur Umsetzung der Bestimmungen der Alpenkonvention in Deutschland* [Vademecum per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Alpi in Germania], Berlino 2008, pag. 289 e seg.

⁴ Legge sulla protezione della natura, la tutela del paesaggio e l'attività ricreative in ambienti naturali – Legge bavarese per la protezione della natura – del 23 febbraio 2011, GVBl [Gazz. Uff. della Baviera] 2011, pag. 82

⁵ Legge sulla protezione della natura e la tutela del paesaggio – Legge federale per la protezione della natura – del 29 luglio 2009, BGBl. [Gazz. Uff. federale] I pag. 2542



- gli organi preposti alla protezione della natura di secondo grado per l'emanazione di disposizioni giuridiche sulle aree di protezione della natura ai sensi del par. 23 della L.Fed.Prot.Nat.;
- i circondari rurali e i comuni extra-circondariali per l'emanazione di disposizioni giuridiche sulle aree soggette a tutela del paesaggio ai sensi del par. 26 della L.Fed.Prot.Nat.

Esaminando ad esempio la riduzione territoriale dell'area soggetta a vincolo paesaggistico (AVP) del caso in questione ("Egartenlandschaft um Miesbach"), di cui è stata confermata la legittimità, risulta evidente che, attraverso la modifica o addirittura l'abolizione del decreto che istituisce la protezione, in base alla L.Bav.Prot.Nat. un'area protetta può essere del tutto o in parte modificata per quanto riguarda la sua estensione territoriale o la sua funzione protettiva, oppure anche abolita.

Per quanto concerne l'autorizzazione di attività edilizie in aree soggette a vincolo paesaggistico⁶ e in zone protette di parchi naturali, la possibilità di abolire un decreto di protezione è una modalità riconosciuta e addirittura consigliata dall'ex Ministero bavarese per lo sviluppo territoriale e le questioni ambientali. Da ciò consegue che, una volta abolito o modificato un decreto di protezione, è possibile autorizzare piani di sviluppo urbanistico. Per autorizzare⁷ un piano di destinazione d'uso è sufficiente che l'organo competente ai sensi del diritto di tutela della natura abbia prospettato ufficialmente la modifica o l'abolizione del dispositivo di protezione.

Nel complesso, nella legislazione nazionale in senso vero e proprio, non esiste alcuna norma giuridica relativa all'area di applicazione dei trattati della Convenzione delle Alpi all'interno della Repubblica federale di Germania che obblighi a conservare le aree protette esistenti in coerenza con la loro funzione protettiva, conformemente a quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat.

La Commissione internazionale per la protezione delle Alpi CIPRA è del parere che, a fronte del giudizio pronunciato dalla Corte costituzionale della Baviera⁸ con rinvio alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo bavarese, secondo cui l'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. non produce alcun effetto giuridico diretto, il rispetto di quanto disposto dal protocollo, nell'ambito di applicazione della Convenzione delle Alpi nel territorio della Repubblica federale di Germania non sia garantito. Né la Legge bavarese per la protezione della natura né la Legge federale per la protezione della natura contengono una o più

⁶ Cfr. Simon/Busse in: Simon/Busse, *Bayerische Bauordnung* [Ordinamento edilizio della Baviera], aggiorn.: 110° supplemento 2012, "Bauliche Entwicklung in Landschaftsschutzgebieten und Schutzzonen von Naturparken" [Sviluppo edilizio in aree soggette a vincolo paesaggistico e in zone di protezione di parchi naturali], app. 109, pubblicazione dell'omonimo scritto del Ministero bavarese per lo sviluppo territoriale e le questioni ambientali del 7 ottobre 1983 n. 7444-821-36 691

⁷ Cfr. Simon/Busse in: Simon/Busse, *Bayerische Bauordnung* [Ordinamento edilizio della Baviera], aggiorn.: 110° supplemento 2012, "Bauliche Entwicklung in Landschaftsschutzgebieten und Schutzzonen von Naturparken" [Sviluppo edilizio in aree soggette a vincolo paesaggistico e in zone protette di parchi naturali], app. 109, pubblicazione dell'omonimo scritto del Ministero bavarese per lo sviluppo territoriale e le questioni ambientali del 7 ottobre 1983 n. 7444-821-36 691

⁸ Sentenza della Corte costituzionale della Baviera del 13 settembre 2012, prot.: Proc. 16-VII-11

norme che garantiscano la conservazione di aree protette in coerenza con la loro funzione protettiva, conformemente al contenuto normativo dell'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat.

Il concetto di “conservazione” in coerenza con la funzione protettiva

Il significato del concetto “conservare” qui adoperato non è specificatamente definito nel Protocollo protezione della natura. Tuttavia, si può legittimamente assumere che con tale concetto si intenda la salvaguardia dalla distruzione o da modifiche. Ciò si può dedurre dal secondo paragrafo del comma 1, stando al quale le parti contraenti adottano misure idonee a evitare compromissioni o distruzioni di tali aree. Questo obbligo regolamentato comprende anche un fare attivo, poiché viene prescritto di prendersi cura delle aree protette.

Il rilievo attribuito alla funzione protettiva dall'art. 11 del Pr.Prot.Nat. chiarisce che le aree protette non devono essere conservate solo come categoria giuridica (“conservazione formale”), ma anche in coerenza con la loro funzione (“conservazione materiale”). Questo per evitare che aree protette esistenti possano mantenere un'esistenza puramente formale, ma vengano svuotate da ogni contenuto mediante misure contrastanti con la loro funzione protettiva.

Secondo il giudizio espresso dalla Corte costituzionale della Baviera⁹, dall'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. non deriva un obbligo assoluto di conservazione o un divieto assoluto di interferenza. Anche l'Ufficio legale austriaco per la Convenzione delle Alpi condivide questa interpretazione. Tuttavia l'effetto dell'art. 11 andrebbe giudicato sia sul piano normativo (modifica/abolizione di un dispositivo di protezione) sia sul piano degli atti amministrativi (concessione/negazione di autorizzazioni ai sensi della normativa ambientale).

L'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. sul piano normativo

In Germania le aree soggette a vincolo paesaggistico¹⁰ (AVP) sono aree definite in termini giuridicamente vincolanti nelle quali, in base al par. 26 comma 1 della L.Fed.Prot.Nat., “è prevista una particolare protezione della natura e del paesaggio

1. ai fini di conservare, sviluppare o ripristinare la capacità produttiva e funzionale dell'ambiente naturale così come la capacità rigenerativa e la possibilità di fruizione sostenibile dei beni naturali,
1. per la diversità, peculiarità e bellezza oppure per il particolare significato storico-culturale del paesaggio oppure
2. in virtù della loro particolare valenza ricreativa”.

Rispetto alle aree protette qui si tratta solitamente di territori di dimensioni più ampie e con minori limitazioni d'uso. I divieti di modifica¹¹ hanno lo scopo di preservare il “carattere” di

⁹ Cfr. Principi della sentenza della Corte costituzionale della Baviera del 13 settembre 2012, prot.: Proc. 16-VII-11, <http://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/>, sentenze scelte

¹⁰ Bundesamt für Naturschutz: http://www.bfn.de/0308_lsg.html

¹¹ Bundesamt für Naturschutz: http://www.bfn.de/0308_lsg.html

tali aree. L'agricoltura e la selvicoltura possono subire limitazioni qualora modifichino il carattere dell'area in questione o contrastino con la sua funzione protettiva

Per l'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. l'autorità preposta a regolamentare un'area protetta non è del tutto libera di decidere una modifica del dispositivo di protezione. Qualsiasi modifica, da apportare mediante un'ulteriore disposizione, deve essere giustificata e proporzionata nel merito. L'ente che dispone l'ordinanza è tenuto a esplicitare i motivi per cui la funzione protettiva originaria passa in secondo piano rispetto ad altri interessi pubblici. A tale proposito va rilevato che l'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. sancisce la conservazione delle aree protette esistenti andando oltre i principi e le finalità protettive definiti nelle leggi di protezione della natura. Perciò la modifica di un'area protetta che contrasti con le sue funzioni protettive è legittima solo in presenza di altri forti interessi pubblici. Di conseguenza le autorità preposte alla protezione della natura, in caso di modifiche ai regolamenti di un'area protetta, devono attribuire un maggior peso agli interessi naturalistici.

Questo parere è corroborato da quanto si afferma nell'art. 10 comma 1 del Pr.Prot.Nat. (Protezione di base): "... *Esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali.*

Ne consegue che l'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. viene ad assumere un ruolo particolare¹² nella valutazione degli interessi per le disposizioni in materia di protezione della natura. Esso è da considerarsi quale decisione di principio per la conservazione delle aree protette, per cui altri interessi pubblici dovranno assumere una portata di particolare rilievo (ad es. la tutela di vite umane, la tutela di beni materiali di grande valore) per prevalere sugli interessi naturalistici.

12 Si veda al riguardo il parere dell'Ufficio legale per la Convenzione delle Alpi di CIPRA Austria sulla riduzione territoriale dell'area soggetta a vincolo paesaggistico di Salisburgo Sud del 25.11.2009.

II. Il caso concreto: 20 modifiche al decreto di istituzione dell'area soggetta a vincolo paesaggistico "Egartenlandschaft um Miesbach" nel Circondario di Miesbach

Premessa sul Circondario di Miesbach / Alta Baviera

Il Circondario di Miesbach è situato totalmente all'interno dello spazio di applicazione della Convenzione delle Alpi. Il Circondario di Miesbach è l'unico circondario alpino in Baviera a non disporre di nessuna area protetta di ordine più elevato, come ad esempio un'area di protezione della natura. Anche un territorio di grande valore naturalistico del Circondario, come il paesaggio intorno al gruppo del Rotwand – internazionalmente noto come hotspot della biodiversità e inserito nel sistema europeo dei siti protetti come ZSC e ZPS Alpi del Mangfall (codici zona: 8336-371 e 8336-471) – possiede dal 1987 soltanto lo status di "area soggetta a vincolo paesaggistico". Le aree soggette a vincolo paesaggistico possono subire modifiche con la maggioranza semplice degli organi del circondario e dei comuni extra-circondariali. Non è necessario il coinvolgimento o la consultazione di istanze per la protezione della natura di ordine superiore.

L'evoluzione storica della Miesbacher Egartenlandschaft

Il concetto di *Egartenlandschaft* [paesaggio di appezzamenti a maggese] è da ricondurre all'agricoltura mista storica, che prevedeva la rotazione tra coltivazioni e foraggiere. La "Miesbacher Egartenlandschaft" o anche *Haglandschaft*¹³ (paesaggio a siepi) appare come una rete a maglie larghe, una configurazione dovuta agli insediamenti sparsi in origine molto diffusi in questo territorio, perché le siepi seguono i vecchi confini tra i terreni delle fattorie. Le siepi arborate del territorio di Miesbach sono caratterizzate da un impianto a due livelli, di tipo misto arboreo-arbustivo, il quale si è sviluppato presumibilmente per le esigenze della pratica agronomica del maggese (rotazione colture-foraggiere). La genesi storica del paesaggio a siepi nell'area di Miesbach, pur non essendo del tutto chiara, viene associata all'operato dell'Abbazia di Tegernsee. Un nesso tra agricoltura a maggese e paesaggio a siepi appare tuttavia plausibile: la compresenza di terreni destinati al pascolo e appezzamenti coltivati rendeva necessarie delimitazioni efficaci che tenessero lontano il bestiame dalle superfici coltivate.

13 Agenzia per l'ambiente della Baviera:
http://www.lfu.bayern.de/natur/kulturlandschaft/entwurf_gliederung/doc/56_toelz_miesbacher_oberland.pdf



Miesbacher Egartenlandschaft¹⁴ (Foto: LRA Miesbach)

Istituzione dell'area protetta della Egartenlandschaft

Nel corso del XIX e del XX secolo le formazioni boscate nei campi sono andate incontro a un rapido declino – non solo in Baviera – a seguito della meccanizzazione delle attività agricole. Per contrastare questa evoluzione, il 28 ottobre 1955 fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Circondario di Miesbach la disposizione per la protezione della “Egartenlandschaft um Miesbach”. Da questo territorio di grandi dimensioni vennero sottratte le superfici dei comuni. In base al par. 3 di tale decreto, all'interno dell'area protetta non è consentito apportare alcuna modifica atta a comprometterne il paesaggio o l'ambiente naturale. All'epoca non si era ancora affermata la consuetudine di definire una concreta finalità protettiva. Le finalità si rifanno quindi a quelle stabilite dalla Legge federale (vedi sopra). Si può tuttavia desumere che nel 1955 gli organi circondariali competenti avessero come fine la conservazione del peculiare carattere paesaggistico della *Egartenlandschaft*. Con un'impostazione lungimirante si voleva impedire un'edificazione spropositata dell'area. Nell'attiguo Circondario di Bad Tölz Wolfratshausen, ampie porzioni dell'originario paesaggio a siepi sono scomparse o si sono ridotte a frammenti isolati, stante la mancanza di uno strumento normativo per la protezione del paesaggio rurale tradizionale (come area soggetta a vincolo paesaggistico o area di protezione della natura)¹⁵.

¹⁴ Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft [Istituto bavarese per le foreste e la silvicoltura] et al.: http://www.waldwissen.net/technik/land_raum/wf_haglandschaft/index_DE

¹⁵ Si veda la lettera aperta ai membri del consiglio circondariale di Miesbach del 13.10.2011 del circolo di Miesbach dell'Associazione per la protezione della natura della Baviera (Bund Naturschutz), del circolo di Miesbach dell'Associazione per la protezione degli uccelli (LBV), dell'Associazione per la protezione del mondo alpino, delle sezioni di Schliersee e Miesbach del Club alpino tedesco



Le modifiche al decreto di istituzione dell'area soggetta a vincolo paesaggistico

Dal 6.12.1989 il decreto di istituzione dell'AVP "Egartenlandschaft um Miesbach" è stato modificato complessivamente venti (20) volte. L'istituzione del vincolo paesaggistico e la sua modifica competono ai circondari e alle città extra-circondariali. L'AVP "Egartenlandschaft um Miesbach" aveva una superficie pari originariamente a 10.396 ettari. Ne sono stati sottratti 89,2 ettari, talché l'area protetta presenta oggi una superficie di 10.307 ettari. Questa cifra non contempla però anche altre superfici, come ad esempio la realizzazione di un grande campo da golf di circa 85 ettari, che ha ottenuto l'autorizzazione senza che venisse modificato il decreto. Solo opere minori sono state autorizzate ai sensi del par. 67 della Legge federale per la protezione della natura.

Il fondamento cartografico delle modifiche al decreto è una carta elaborata d'ufficio il 26.10.1979 in scala 1: 25000 che riporta i confini delle aree protette e che l'Amministrazione di Miesbach è tenuta a custodire nei suoi archivi. Per le aree soggette a vincolo paesaggistico del Circondario di Miesbach manca la carta originale dei confini delle aree protette, unico documento vincolante. Su richiesta formulata presso l'Amministrazione di Miesbach dall'Associazione per la protezione del mondo alpino (Verein zum Schutz der Bergwelt), nel gennaio 2013 è stato confermato che questa carta "al momento" e almeno dal 2012 non è più rintracciabile, e anche all'inizio del 2014 risultava ancora introvabile. Le versioni digitali della carta dell'area vincolata presenti sul sito dell'Ufficio per l'ambiente della Baviera non costituiscono una prova cartografica affidabile per quel che riguarda i suoi confini.

La Corte costituzionale della Baviera il 13 settembre 2012 si è pronunciata (prot. Proc. 16-VII-11) su un caso che aveva come oggetto la verifica di diverse disposizioni attraverso le quali erano state sottratte superfici all'AVP "Egartenlandschaft um Miesbach". La Corte ha stabilito che interventi puntuali nell'area di tutela del paesaggio senza una pianificazione coordinata potrebbero presentare il rischio di un'erosione strisciante dell'area protetta. Nondimeno, considerando l'estensione delle rimanenti superfici ancora sottoposte a tutela, non sarebbe ancora superato il limite al di là del quale la funzione protettiva del vincolo paesaggistico sull'area non può più esser conseguita¹⁶.

Effetto cumulativo

Nelle decisioni in merito alla modifica del decreto dell'area protetta, l'Amministrazione circondariale competente ha considerato il caso singolo, e non la somma delle 20 modifiche. Non è stato preso in esame l'effetto cumulativo dei 20 interventi. In particolare, l'ente che dispone l'ordinanza ha tralasciato di esporre quali fossero i motivi che facevano passare in secondo piano l'originaria funzione protettiva e prevalere altri interessi pubblici (ad esempio la tutela di vite umane, la tutela di beni materiali di grande valore). Non si è

¹⁶ Cfr. Principi della sentenza della Corte costituzionale della Baviera del 13 settembre 2012, prot. Proc. 16-VII-11, <http://www.bayern.verfassungsgerichtshof.de/>, Sentenze scelte

considerato il rischio che l'area protetta esistente, benché continuasse ad esistere formalmente, si svuotasse dei suoi contenuti per via delle misure contrastanti con la sua funzione protettiva. Nell'ambito della modifica del decreto si sarebbe dovuto verificare quali sono i valori soglia al di là dei quali non è più garantita la funzione protettiva ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat. ("... evitare compromissioni o distruzioni di tali aree protette").

Le modifiche dell'area soggetta a vincolo paesaggistico dal 1989

<u>Modifica</u>	<u>Data</u>	<u>Dimensioni</u> <u>in ha</u>	<u>Denominazione</u>
<u>1</u>	<u>06.12.1989</u>	<u>2,72</u>	<u>Gmund, zona industriale Moosrain</u>
<u>2</u>	<u>25.01.1994</u>	<u>12,00</u>	<u>Hausham, ospedale locale</u>
<u>3</u>	<u>30.07.1997</u>	<u>1,06</u>	<u>Miesbach, Bergham (zona residenziale)</u>
<u>4</u>	<u>01.08.1997</u>	<u>11,65</u>	<u>Miesbach, zona industriale nord</u>
<u>5</u>	<u>19.03.1999</u>	<u>3,92</u>	<u>Gmund, zona industriale Festenbach</u>
<u>6</u>	<u>25.03.1999</u>	<u>2,00</u>	<u>Miesbach, zona industriale est</u>
<u>7</u>	<u>04.04.2000</u>	<u>1,33</u>	<u>Miesbach, zona industriale nord</u>
<u>8</u>	<u>05.04.2001</u>	<u>1,20</u>	<u>Miesbach, Bergham, zona residenziale</u>
<u>9</u>	<u>30.07.2003</u>	<u>1,64</u>	<u>Warngau, Wall-Hummelsberg, zona residenziale</u>
<u>10</u>	<u>08.12.2005</u>	<u>3,80</u>	<u>Waakirchen, Oberkammerloh, zona industriale</u>
<u>11</u>		<u>1,03</u>	<u>Miesbach, la richiesta è stata ritirata</u>
<u>12</u>	<u>20.07.2006</u>	<u>3,00</u>	<u>Miesbach, Kreuzberg, zona residenziale</u>
<u>13</u>	<u>05.12.2006</u>	<u>0,43</u>	<u>Hausham, Brentenstraße, centro socioterapeutico</u>
<u>14</u>		<u>8,20</u>	<u>Waakirchen-Krottenthal, zona industriale</u>
<u>15</u>	<u>05.08.2008</u>	<u>9,55</u>	<u>Gmund, zona industriale Kreuzstraße</u>
<u>16</u>	<u>05.08.2008</u>	<u>0,6</u>	<u>Miesbach, Harzberg, terreno edificabile</u>
<u>17</u>	<u>05.08.2008</u>	<u>11,00</u>	<u>Miesbach, zona industriale nord</u>
<u>18</u>	<u>18.07.2012</u>	<u>3,5</u>	<u>Miesbach, Consorzio allevatori</u>
<u>19</u>	<u>25.10.2011</u>	<u>1,3</u>	<u>Warngau, Schrädlerwiese in Wal, zona residenziale</u>
<u>20</u>	<u>25.10.2011</u>	<u>10,3</u>	<u>Waakirchen, complesso alberghiero Landsmed Steineberg</u>
<u>21</u>	<u>05.2013</u>	<u>85</u>	<u>Piesenkam, campo da golf, senza modifica del decreto dell'AVP, autorizzazione in deroga, ai sensi del par. 67 Legge fed prot. natura</u>
		<u>175,23</u>	

L'esperienza degli ultimi anni evidenzia che in Baviera le aree a vincolo paesaggistico situate nei pressi dei centri abitati vengono spesso trasformate in aree edificabili. In alcuni casi, come ad esempio per l'ampliamento di un ospedale o il completamento di aree edificabili limitrofe, anche le associazioni ambientaliste si sono mostrate comprensive. Tra i 20 casi di autorizzazione in deroga dell'AVP Egarten, in particolare tre casi non risultano accettabili per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 11, comma 1 del Protocollo protezione della natura.

- 18^a modifica al decreto, trasferimento del Consorzio degli allevatori della pezzata rossa dell'Alta Baviera: si tratta di un grande capannone utilizzato per la vendita all'asta di bovini. La procedura non ha preso in considerazione la Convenzione delle Alpi. Non si configura un interesse pubblico prevalente.
- 20^a modifica al decreto, complesso Landsmed in località Steinberg: si tratta di un grande complesso alberghiero con campo da golf. Nella procedura di valutazione la Convenzione delle Alpi non è stata considerata. La costruzione di un hotel con campo da golf non si configura come opera di elevato interesse pubblico, come ad esempio la salvaguardia di vite umane o la difesa di beni materiali di grande valore. Alla conservazione dell'area protetta avrebbe dovuto essere attribuito un valore superiore e la modifica dell'AVP Egarten avrebbe dovuto essere respinta. Gli interessi naturalistici sono qui prevalenti. In base al par. 3 del decreto dell'AVP, all'interno dell'area protetta non è consentito apportare alcuna modifica atta a comprometterne il paesaggio o l'ambiente naturale. Un campo da golf non corrisponde agli obiettivi definiti a livello federale di un'AVP. Nel par. 26, comma 1 della L.Fed.Prot.Nat. si afferma:
 1. "ai fini di conservare, sviluppare o ripristinare la capacità produttiva e funzionale dell'ambiente naturale così come la capacità rigenerativa e la possibilità di fruizione sostenibile dei beni naturali,
 2. per la diversità, peculiarità e bellezza oppure per il particolare significato storico-culturale del paesaggio oppure
 3. in virtù della loro particolare valenza ricreativa".

Qui si evidenzia una palese contraddizione nei confronti dell'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat.

- Campo da golf di Piesenberg: il campo da golf, con una superficie di circa 85 ettari, che ha ottenuto l'autorizzazione senza che venisse modificato il decreto! Solo opere minori sono state autorizzate in deroga ai sensi del par. 67 della Legge federale per la protezione della natura. Non è stata effettuata una valutazione che tenesse conto della Convenzione delle Alpi. Il bene da proteggere "area soggetta a vincolo paesaggistico" ha subito una palese violazione. In base al par. 3 del decreto dell'AVP, all'interno dell'area protetta non è consentito apportare alcuna modifica atta a comprometterne il paesaggio o l'ambiente naturale. Un campo da golf non corrisponde agli obiettivi definiti a livello federale di un'AVP. Nel par. 26, comma 1 della L.Fed.Prot.Nat. si afferma:
 1. "ai fini di conservare, sviluppare o ripristinare la capacità produttiva e funzionale dell'ambiente naturale così come la capacità rigenerativa e la possibilità di fruizione sostenibile dei beni naturali,
 2. per la diversità, peculiarità e bellezza oppure per il particolare significato storico-culturale del paesaggio oppure
 3. in virtù della loro particolare valenza ricreativa".

L'art. 11 comma 1 del Pr.Prot.Nat non è stato qui applicato né direttamente né indirettamente.